

Il Ministero accetta il progetto della Commissione?

POGGI, ministro. Sì.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Signori, la legge sarda sulle affrancazioni enfiteutiche fu promulgata successivamente nelle provincie parmensi, modenesi, umbre e marchigiane, dai Governi provvisori che ressero quelle provincie prima delle annessioni.

Per le provincie romagnole, umbre e marchigiane, sarebbe stato forse miglior consiglio il richiamare in vigore la legge del 9 febbraio 1848, che era stata accolta con favore ed aveva fatto buona prova in quei paesi, e che, per essere appunto una legge buona e liberale, venne poscia, per virtù d'istruzioni segrete, sospesa dal Governo pontificio, il di cui mal talento, anziché nel fare cattive leggi, consisteva più spesso nel non eseguire pienamente o lealmente le buone. Ma, pel principio di unificazione, principio non sempre bene inteso, nè sempre opportunamente applicato, alla legge romana del 9 febbraio 1848 si volle anteporre la legge sarda del 13 luglio 1857; e noi ora, o signori, vediamo da queste continue proroghe che siamo costretti a concedere che, per unificare, non basta promulgar leggi, bisogna eseguirle; e per eseguirle senza violenza, senza gravi perturbazioni, come in un paese libero si conviene, bisogna che esse rispondano alla condizione dei luoghi ove furono promulgate.

La materia delle enfiteusi ritrae troppo delle condizioni economiche locali perchè in Italia, ove queste condizioni sono tuttavia così varie e diverse, si possa ad un tratto ed ovunque raggiungere lo scopo delle affrancazioni con identiche norme.

Ciò che è di facile applicazione in un luogo può riuscire di applicazione difficile in un altro. Qua è l'interesse del direttario che nelle norme di affrancazione dev'essere a preferenza considerato, là è l'interesse dell'utilista.

Lo stesso contratto enfiteutico, che in alcune parti d'Italia forse fu opportuno di abolire, in altre potrebbe più opportunamente meritare di essere promosso e favorito.

Dopo ciò, o signori, io non dubito che ognuno di noi, nel riconoscere la necessità di accordare la nuova proroga, non voglia in pari tempo riconoscere che questo sistema di proroghe deve aver fine, e che per aver fine è d'uopo che le difficoltà che lo rendono necessario sieno tolte da disposizioni le quali, anziché mirare ad una unificazione che in queste materie non è nè possibile, nè necessaria, mirino più saggiamente a quelle condizioni locali, dal retto apprezzamento delle quali può solo dipendere la possibilità di fare una legge d'affrancazione che torni ovunque facile e giusta nella sua applicazione.

Egli è con siffatte dichiarazioni, che sono in parte ammesse anche nella relazione dell'onorevole Giunta, che io darò il mio voto al progetto di legge che ora si discute. Dico che sono in parte ammesse, perchè le difficoltà, a mio avviso, non derivano solamente dall'articolo 14 della legge del 13 luglio 1857; anche l'articolo 8 non poteva non presentare gravi difficoltà e non tornare inopportuno in quelle provincie nelle quali il diretto dominio delle enfiteusi antiche risiede per lo più in corporazioni religiose ed ove esistevano leggi che in questi casi rendevano la francazione possibile solo per l'utilista.

Ma non è di queste gravi questioni che sia ora opportuno il discutere; mi basta accennarle perchè la Camera, nella sua prudenza, riconosca vieppiù la necessità di accordare la proroga che ci è domandata.

CAPONE, relatore. L'onorevole Borgatti sostanzialmente

fa plauso alle conclusioni della Commissione, in nome della quale ho l'onore di riferire su questa legge alla Camera.

Egli pare che concordi con noi nell'invitare il Governo a presentare al più presto possibile un progetto riformatore della legge pubblicata per le antiche provincie nel 1857 circa la materia in disputa.

Quando poi la Commissione ha di preferenza indicato l'articolo 14, con questo non ha di sicuro voluto escludere dalla invocata riforma tutto il rimanente di quella legge.

Anzi nella relazione trovasi nettamente espresso questo pensiero, che non vi si parla soltanto dell'articolo 14, ma ancora di tutte le altre disposizioni della medesima. Vi ha di più, allorchè scrivevansi le parole alle quali alludo, veniva intesa la questione larghissimamente, tanto quanto che pareva alla Commissione essersi nella legge del 1857 come voluto in certa guisa dissimulare fino il principio nuovo che introducevasi nella legislazione, nonchè lo stesso scopo che volevasi raggiungere con essa.

Invero non si è osato nè proclamare il principio che si voleva immutare nelle mani dei domini diretti il loro diritto dominicale in un mero diritto ereditario, nè che si voleva imporre alla proprietà enfiteutica una specie di sistema d'intavolazione, sistema che le leggi del paese non hanno riconosciuto fin qui in nessuna provincia d'Italia, per alcuna altra parte della proprietà fondiaria. Intanto le varie disposizioni della legge del 1857 accennano a questi due punti, mentre, come dicevo, non ardisce confessarne e proclamarne i principii fontali. Di qui gli equivoci gravissimi ed il non meno grave perturbamento avvertiti posteriormente alla promulgazione della legge, nonchè le difficoltà della sua applicazione e la necessità delle successive proroghe.

In virtù d'inconvenienti così manifesti la Commissione fu mossa ad invitare il potere esecutivo alla presentazione di una legge di riforma, e per ciò appunto la Commissione prega la Camera ad accettare il seguente ordine del giorno motivato già concordato prima coll'onorevole ministro Cordova e poi coll'onorevole ministro Poggi.

L'ordine del giorno è il seguente:

« La Camera, udita la Commissione e prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero intorno alla prossima presentazione di una legge riformatrice degli articoli 14 e 15 della legge sarda del 13 luglio 1857 per quanto concerne gli obblighi imposti ai domini diretti, passa all'ordine del giorno. »

La Commissione si augura che questa sua proposta venga accolta dal suffragio della Camera e che non le mancherà neppure il voto dell'onorevole Borgatti.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Borgatti.

BORGATTI. Io non potrei accettare quest'ordine del giorno per le osservazioni stesse che pur ora ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, giacchè, come ognuno vede, l'ordine del giorno si riferisce esclusivamente agli articoli 14 e 15.

Io l'accetterei quando s'estendesse a tutte quelle disposizioni della legge, le quali, dietro uno studio accurato ed un esame pratico, si mostreranno assolutamente inapplicabili, avuto riguardo alle condizioni diverse di luogo e di tempo.

PRESIDENTE. Il signor Capone consente a riformare il suo ordine del giorno nel senso desiderato dal signor Borgatti?

CAPONE, relatore. La Commissione limita gli effetti del suo ordine del giorno motivato agli articoli 14 e 15, come quelli che danno luogo alle lamentate difficoltà. Del resto per me sta che bisogna riformare da capo tutta la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro Poggi.